

## Processo civile telematico: i protocolli operativi

### Articolo 30.05.2014 ([Maurizio Reale](#))

E' ormai prossima (**30 giugno 2014**) l'entrata in vigore dell'art. 16 bis della [Legge di stabilità 2012](#) ed il correlato obbligo del deposito telematico di alcuni atti del processo civile.

La normativa del processo telematico risulta però, ad oggi, carente in relazione ad alcune situazioni connesse con le procedure dei depositi telematici al punto che, numerosi Consigli degli Ordini degli Avvocati, hanno ritenuto opportuno formalizzare, in accordo con gli Uffici Giudiziari, **protocolli** con i quali vengono fissate modalità, prassi condivise per la corretta attuazione del processo telematico.



I protocolli sono stati finora adottati in **16 fori**, specificatamente:

- Ancona,
- Biella ([scarica il documento Pdf](#)),
- Cagliari ([scarica il documento Pdf](#)),
- Catanzaro ([scarica il documento Pdf](#)),
- Fermo,
- Firenze ([scarica il documento Pdf](#)),
- Genova ([scarica il documento Pdf](#)),
- Lamezia Terme,
- Milano,
- Napoli,
- Novara,
- Pescara ([scarica il documento Pdf](#)),
- Reggio Calabria ([scarica il documento Pdf](#)),
- Rimini ([scarica il documento Pdf](#)),
- Udine,
- Viterbo.

Tali protocolli sono sicuramente d'ausilio a tutte le parti del processo in quanto consentono alle medesime di sapere come comportarsi al presentarsi di situazioni prive di riferimento normativo ma, dall'altro, imporranno agli avvocati non solo di conoscere la normativa del processo telematico ma anche le **prassi condivise** ed in essere nei fori diversi nei quali dovranno operare; senza dimenticare, da ultimo, che non tutti gli Uffici Giudiziari sono muniti di protocolli operativi.

Sia chiaro che il "protocollo" non può essere considerato la panacea di tutte le criticità che ad oggi affliggono il processo telematico ma è sicuramente **un modo per superare e colmare le carenze normative** consentendo al professionista di sapere come comportarsi dinanzi a determinate situazioni non normative.

Inutile dire che sarebbe auspicabile, da parte del legislatore, opportuno, mirato e tempestivo **intervento** affinché le **prassi vengano sostituite da norme** e ciò prima del 30 giugno ma, temo, che ciò rimanga solo una speranza.

Intanto il Consiglio Nazionale Forense, con il supporto degli avvocati del gruppo FIIF (la fondazione coordinata da Lucio Del Paggio), ha avanzato una serie di proposte da attuare in via normativa ma anche in via d'urgenza tramite l'adozione di un [protocollo uniforme sul territorio nazionale](#) per rendere garantito il passaggio al digitale in vista della scadenza del 30 giugno 2014; le proposte, presentate lo scorso 24 maggio a Roma nel corso dell'evento [I Fori fanno Rete](#) organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dal Ministero della Giustizia e dagli Ordini forensi, sono relative ad una serie di interventi tra i quali si segnalano quelli che vanno dal definire il momento dell'avvenuto deposito dell'atto processuale e quello nel quale esso deve essere reso visibile anche alla controparte, al riconoscere agli avvocati il potere di autenticazione degli atti "informatizzati" e di attestazione di conformità agli originali e, ancora stabilire, anche in via tecnica, cosa accade se la busta telematica, contenente atto e documenti, supera i 30 megabyte.

Il 30 giugno è alle porte... non dimentichiamolo!

#### Per approfondimenti:

- [Il Processo Civile Telematico](#), Altalex Editore, eBook gratuito a cura di Maurizio Reale.

(Altalex, 30 maggio 2014. Articolo di [Maurizio Reale](#))